DL n. 18 del 17 marzo 2020 "DECRETO CURA ITALIA", convertito in Legge 27/2020, proroga Decreto Legge 73/2021 (c.d. Decreto Legge Sostegni bis).

Informativa alla Clientela (PMI) Banca del Mezzogiorno/MCC

OGGETTO: ***"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", convertito in Legge 27/2020, proroga sospensione della sola quota capitale dei finanziamenti per le PMI già ammesse alla moratoria, art. 16 del Decreto Legge n.° 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis)).***

Con il Decreto Legge "CURA ITALIA" in oggetto, *l'epidemia da COVID - 19 è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.*

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia, il suddetto Decreto ha disposto per i soggetti titolari di mutui/finanziamenti rientranti nella categoria di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) - come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003[1] - aventi sede in Italia (inclusi i lavoratori autonomi con partita IVA) il diritto di chiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti, sino al 30 giugno 2021**.**

Ora, **per effetto dell'articolo 16 del Decreto Legge n.° 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni – bis)** le PMI che risultano già ammesse al beneficio della sospensione delle rate[2], di cui al capoverso che precede, hanno la facoltà di richiedere con comunicazione da redigere secondo il modello pubblicato sul sito della Banca da far pervenire al Soggetto Finanziatore scrivendo al seguente indirizzo mail: monitoraggio.covid19@postacertificata.mcc.it., entro il 15/06/2021, la sospensione senza oneri aggiuntivi per il mutuatario della **sola quota capitale fino al 31/12/2021.**

Per effetto di quanto sopra, a far data dal 1/07/2021, la quota interessi delle rate maturate e dovute per il periodo di sospensione dovrà essere corrisposta alle scadenze originarie previste dal piano di ammortamento e calcolata secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

A seguito della sospensione, è prevista la ripresa del piano di ammortamento relativamente alla quota capitale al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore del Mediocredito Centrale S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

La sospensione **non comporta**:
- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. **La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.**

---

[1] Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003:
- la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

[2] **NOTA BENE:** La proroga è prevista per le sole PMI già ammesse, non è, infatti, prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure.

Cosa si deve fare per richiedere la sospensione? Non è necessario recarsi in Ufficio Postale, né interessare il proprio account di riferimento , il soggetto in possesso dei requisiti dovrà:

1. scaricare il modulo allegato 'Modulo di richiesta proroga sospensione finanziamento MCC – Decreto Legge Sostegni-bis'

2. compilare il modulo e sottoscriverlo in ogni parte:

- con firma digitale

oppure

- se non in possesso di firma digitale, sarà possibile sottoscrivere il modulo con firma olografa, scannerizzarlo in formato PDF unitamente al documento di identità in corso di validità

3. inviare il modulo via mail con oggetto "comunicazione di richiesta proroga della sospensione rate per emergenza COVID 19 della sola quota capitale fino al 31/12/2021" a monitoraggio.covid19@postacertificata.mcc.it

In caso di modulo sottoscritto con firma olografa, successivamente e al più presto, inviare per raccomandata A/R gli originali a Mediocredito Centrale, Viale America 351 – 00144 – Roma